

Avv. Augusto Bonazzi
Avv. Luca Ceccaroli
Avv. Elena Tavoni

Avv. Antonio Comisso
Avv. Matteo Trombetti
Avv. Matteo Guidetti
Dott. Sara Bolognini
Dott. Marta Pianella
Dott. Serena Rizzi

Bologna, 3 aprile 2019

Trasmessa
a mezzo posta elettronica

Spett.le

**ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILIARI E
VITTIME DELLA STRADA ONLUS**

Via A. Tedeschi n. 82
00157 Roma

Trasmessa
a mezzo posta elettronica

Spett.le

**CONSAP S.P.A. - FONDO DI GARANZIA
PER LE VITTIME DELLA STRADA**

Via Yser n. 14
00198 Roma (RM)

Trasmessa
a mezzo posta elettronica

Spett.le

**A.I.V.O.S. ONLUS - ASSOCIAZIONE
ITALIANA VITTIME OMICIDIO STRADALE E
SINISTRI GRAVI**

Via Molise n. 6/A
20831 Seregno (MB)

Trasmessa
a mezzo posta elettronica

Spett.le

A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB ITALIA

Via Marsala n. 8
00185 Roma (RM)

Segue lettera del 8 aprile 2019

Trasmessa
a mezzo posta elettronica

Spett.le

**A.S.A.P.S. - ASSOCIAZIONE SOSTENITORI
E AMICI DELLA POLIZIA STRADALE**

Via Consolare n. 1
47121 Forlì (FC)

Trasmessa
a mezzo posta elettronica

Spett.le

**A.N.V.U. - ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE
D'ITALIA**

Via del Rosso n. 84
58015 Orbetello (GR)

Trasmessa
a mezzo posta elettronica

Spett.li

**REDAZIONE QUATTORRUOTE
REDAZIONE TUTTO TRASPORTI**

Via Gianni Mazzocchi n. 1/3
20089 Rozzano (MI)

Trasmessa
a mezzo posta elettronica

Spett.le

REDAZIONE AL VOLANTE

Corso di Porta Nuova n. 3/A
20121 Milano (MI)

Trasmessa
a mezzo posta elettronica

Spett.le

REDAZIONE RIVISTA TIR

via Pietro Capparoni n. 21
00151 Roma (RM)

Segue lettera del 8 aprile 2019

Trasmessa
a mezzo posta elettronica

Spett.le

REDAZIONE IL VIGILE URBANO

C/O MAGGIOLI EDITORE

Via del Carpino n. 8

47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

Trasmessa
a mezzo posta elettronica

Spett.le

REDAZIONE IL RESTO DEL CARLINO

Via E. Mattei n. 106

40138 Bologna (BO)

Trasmessa
a mezzo posta elettronica

Spett.le

REDAZIONE IL SOLE 24 ORE

Via Monte Rosa n. 91

20149 Milano (MI)

Trasmessa
a mezzo posta elettronica

Spett.le

REDAZIONE LE IENE

C/O RTI S.P.A. GRUPPO MEDIASET

Largo del Nazareno n. 8

00187 Roma (RM)

Trasmessa
a mezzo posta elettronica

Spett.le

REDAZIONE STRISCIA LA NOTIZIA

Via Cinelandia n. 5

20093 Cologno Monzese (MI)

Segue lettera del 8 aprile 2019

DECRETO SICUREZZA STRADALE – NOTE SUI NUOVI ARTT. 213/214 CODICE DELLA STRADA
(Ministero dell'Interno Circolare prot. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019)

Lo scrivente rappresenta imprese che esercitano professionalmente l'attività di recupero e custodia di veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo e penale per conto della Pubblica Amministrazione in forza di contratti di appalto.

Come sarà noto ai riceventi, il legislatore, con la Legge 1 dicembre 2018 n. 132 c.d. "Decreto Sicurezza", è intervenuto tra le altre anche in materia di circolazione stradale, riformulando sostanzialmente gli artt. 213 e 214 del Codice della Strada ed operando una profonda riforma degli istituti di sequestro, confisca e fermo amministrativo dei veicoli.

Con successiva circolare del 21 gennaio 2019 con prot. 300/A/559/19/101/20/21/4, il Ministero dell'Interno ha poi fornito agli organi di polizia stradale le direttive e le istruzioni operative in ordine alla nuova disciplina dei predetti istituti.

Avverso detta riforma le imprese da me rappresentate hanno proposto ricorso avanti al TAR Lazio chiedendone l'annullamento per illegittimità previa sospensione in via cautelare all'udienza che si terrà il prossimo 30 aprile.

L'istituto del sequestro amministrativo e penale è finalizzato a sottrarre al trasgressore la disponibilità materiale del mezzo con cui sono state poste in essere condotte violative particolarmente gravi e pericolose per la sicurezza stradale e pubblica. In precedenza, il veicolo veniva custodito dall'organo accertatore, il quale, non avendo a disposizione idonee strutture, ne delegava l'attività ad imprese private.

Il fine di sottrarre il bene al trasgressore era quello di garantire primari interessi di sicurezza pubblica nella consapevolezza che i relativi costi sociali si sarebbero bilanciati con superiori esigenze di tutela della collettività.

Oggi l'odierno legislatore, con l'esclusivo intento di contenere la spesa pubblica, ma a ben vedere con benefici economici esclusivamente a breve termine, ha di fatto svuotato di contenuto l'istituto del sequestro pur inserendolo in un contesto normativo propagandato come "Decreto Sicurezza".

Segue lettera del 8 aprile 2019

Per quanto qui d'interesse, tra le più discutibili modifiche apportate dalla riforma vi è **l'obbligo di affidare il veicolo, con cui è stato compiuto l'illecito, direttamente al trasgressore**, il quale, è ora sempre nominato custode.

Lo Stato, al solo fine di contenere i costi, ha di fatto rinunciato a farsi carico della custodia dei beni strumento della violazione amministrativa o penale, prediligendo un controllo remoto ed astratto dei veicoli, affidati direttamente al trasgressore, a cui viene intimato di curarne la custodia in luogo idoneo. In altre parole, si professa un atto di fede nei confronti del trasgressore, realizzando una situazione sinistramente analoga a restituire al reo l'arma utilizzata per compiere il delitto per cui è perseguito, raccomandandogli di non reiterare la condotta delittuosa!

In linea di principio il nuovo strumento potrebbe essere condivisibile, se non vi fosse la consapevolezza che una sensibile percentuale di trasgressori reitererà l'illecito, con ogni conseguenza in ordine alla sicurezza pubblica delle strade.

E' infatti prevedibile che alcuni trasgressori, consapevoli della oggettiva impossibilità da parte degli organi di polizia di verificare l'efficacia del provvedimento di sequestro, riprendano la circolazione confidando nella propria impunità.

La questione non va sottovalutata poiché tra le violazioni di maggiore allarme sociale rientrano la guida in stato di ebbrezza e/o sotto l'effetto di stupefacenti, ovvero la circolazione senza adeguata copertura assicurativa, per le quali il legislatore ora prevede comunque l'affidamento del veicolo direttamente al trasgressore.

Non solo. La circolare ministeriale - sul punto addirittura travalicando i limiti della legge cui dovrebbe riferirsi - ammette addirittura che il trasgressore possa delegare terzi ad assumere la custodia del veicolo, concedendogli comunque un termine di tre giorni per indicare il luogo di custodia. E' evidente che tale previsione pregiudichi ulteriormente la possibilità di un effettivo controllo sulla destinazione del veicolo oggetto di sequestro.

Pertanto, il legislatore delega all'organo accertatore l'arduo compito di verificare che in capo all'affidatario non sussistano condizioni ostative quali l'infermità di mente o lo stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero destinatari di misure di sicurezza detentive o di prevenzione. Sul punto si evidenzia che tali verifiche risultano oggettivamente impossibili da eseguire per l'assenza di competenze professionali di natura medico-scientifica in capo all'agente accertatore. Sotto diverso

Segue lettera del 8 aprile 2019

aspetto, agli organi di polizia locale è preclusa ogni possibilità di accertamento non avendo accesso alle banche dati c.d. C.E.D. – S.D.I. delle Forze di Polizia.

Lo stesso Ministero, pur di dare attuazione alle modifiche e nella consapevolezza dell'impossibilità di eseguire un'adeguata verifica in ordine alle condizioni soggettive degli affidatari, acconsente addirittura che il trasgressore possa rilasciare una semplice dichiarazione sul possesso dei requisiti, così privando l'agente accertatore dei propri compiti investigativi.

In conclusione, se la finalità pubblicamente perseguita dal legislatore con la riforma in questione era di rassicurare la percezione della comunità civile che le pubbliche istituzioni concorrono a rinsaldare la sicurezza di tutti i consociati, i risultati ottenuti non hanno certamente raggiunto il fine preposto.

* * * * *

Ulteriore profilo biasimevole della riforma in parola riguarda **la sottrazione della proprietà del veicolo** nel caso in cui l'avente diritto si sia originariamente rifiutato di assumerne la custodia e, in seguito, non se ne sia fatto carico entro il breve termine di cinque giorni dalla pubblicazione sul portale della Prefettura territorialmente competente.

Se è vero che nel nostro ordinamento il diritto di proprietà è costituzionalmente tutelato, la norma riformata produce un effetto espropriativo in assenza di garanzie procedurali e sostanziali in favore del proprietario.

Infatti, la riforma legittima le Prefetture a vendere un bene mobile registrato anche senza richiedere una previa formale procedura di notificazione al proprietario; ne consegue che il cittadino, se non dovesse partecipare al procedimento sanzionatorio (ad esempio nel caso in cui il trasgressore non coincida con il proprietario), si vedrà alienato il proprio bene senza nulla poter opporre.

Trattasi di un evidente ed inaccettabile violazione del diritto di proprietà privata, con chiari riflessi in ordine alla compatibilità costituzionale della norma riformata, tali da legittimare un più che auspicabile intervento della Corte Costituzionale.

* * * * *

Segue lettera del 8 aprile 2019

In conclusione, la presente viene inoltrata per ogni opportuna conoscenza ed iniziativa, anche ai fini di eventuali interventi *ad adiuvandum* nell'instaurato giudizio avanti al TAR Lazio.

Resto dunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento e per qualsiasi iniziativa riterrete di intraprendere in ordine ai fatti sopra esposti.

Cordiali saluti.

(avv. Luca Ceccaroli)

